

# **CORSO DI LAUREA IN GOVERNO DELLE AMMINISTRAZIONI REGOLAMENTO DIDATTICO**

## **Titolo I Finalità e ordinamento didattico**

### **Art. 1 - Finalità**

1. Il Corso di Laurea in Governo delle Amministrazioni afferisce alla Classe XIX
2. Il Corso di Laurea in Governo delle Amministrazioni si svolge nella Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Padova.
3. L'ordinamento didattico, con gli obiettivi formativi e il quadro generale delle attività formative è riportato nell'Allegato 1.
4. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA)
5. ed il Regolamento di Facoltà (RdF), disciplina l'organizzazione didattica del Corso di Studio per quanto non definito dai predetti Regolamenti.

### **Art. 2 - Ammissione**

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea in Governo delle Amministrazioni devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
2. Le modalità di assolvimento di eventuali obblighi formativi aggiuntivi integrativi saranno indicate dal Consiglio del Corso di Laurea (CCL) nel rispetto dei principi generali indicati dal Consiglio di Facoltà.

### **Art. 3 - Organizzazione didattica**

1. Il Corso di Laurea in Governo delle Amministrazioni è organizzato in un unico curriculum
2. Le attività didattiche previste per il Corso di Laurea in Governo delle Amministrazioni e i relativi obiettivi formativi specifici, i Crediti Formativi Universitari (CFU) assegnati alle attività formative sono definiti negli Allegati 1 e 2 che formano parte integrante del presente Regolamento.
3. Il numero dei periodi didattici in cui è suddiviso l'A.A è pari a due semestri.
4. I programmi degli Insegnamenti ed i programmi delle Altre attività formative, di cui all'art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99, nonché il calendario degli esami, vengono pubblicati annualmente dal CCL con l'inserimento nel Manifesto degli studi o nel Bollettino.

### **Art. 4 - Accertamenti**

1. Per ciascuna attività didattica indicata nell'Allegato 2, è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolto l'insegnamento. Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo studente consegue i crediti attribuiti all'attività didattica in oggetto.
2. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale, compito scritto, prova integrata scritta-orale, relazione scritta o orale sull'attività svolta, prova pratica di laboratorio o al computer, prova integrata di laboratorio seguita da relazione scritta. Le modalità dell'accertamento finale e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere sono indicate per ogni Anno Accademico dal Docente responsabile dell'attività formativa e approvate dal CCL, prima dell'inizio dell'Anno Accademico. Nel caso in cui l'attività didattica si articoli in moduli, l'accertamento conclusivo dovrà essere comunque unico, mentre potranno essere previsti accertamenti parziali in itinere, che riguardino moduli specifici e che concorreranno a determinare l'accertamento finale.
3. Per tutti gli insegnamenti e per le altre attività formative, di cui all'art. 10 del D.M. n.ro 509 del 3.11.99, definiti nell'Ordinamento didattico ed elencati nel Manifesto degli studi, l'accertamento finale di cui al comma precedente, oltre al conseguimento dei relativi crediti, comporta anche l'attribuzione di un voto, espresso in trentesimi, che concorre alla determinazione del voto finale di laurea
4. Per le attività formative della tipologia d) di cui all'art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99, qualora lo studente scelga insegnamenti esterni a quelli indicati nel Manifesto degli studi, oltre all'acquisizione dei relativi crediti, il voto conseguito potrà concorrere a determinare il voto finale di laurea, assieme a quelli indicati nel Manifesto degli studi.
5. Per le attività formative della tipologia e) ed f), di cui all'art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99, svolte al di fuori dell'Ateneo, purché adeguatamente certificate, il CCL può deliberare il numero di crediti riconoscibili.

6. I crediti acquisiti hanno validità per un periodo massimo di 6 anni dalla data dell'accertamento. Dopo tale termine il CCL dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi e la conferma, anche solo parziale, dei crediti acquisiti.

#### **Art. 5 - Prova finale**

1. La prova finale consiste nella preparazione e discussione di un elaborato scritto.
2. La discussione del predetto testo avverrà davanti ad una Commissione d'esame nominata dal Preside e composta da cinque Docenti. Nel caso in cui la prova finale riguardi attività di stage, la Commissione potrà essere integrata con il Tutor dell'ente o dell'azienda presso cui s'è svolto lo stage.
3. La Commissione d'esame di cui al comma precedente valuterà la prova finale e terrà conto dell'intero percorso formativo dello studente.

#### **Art. 6 - Conseguimento della laurea**

Il voto finale di laurea è costituito dal voto medio degli esami di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 4, espresso in centodecimi, più il numero di centodecimi conseguito nella prova finale,

### **Titolo II Norme di funzionamento**

#### **Art. 7 - Obblighi di frequenza**

1. La frequenza non è obbligatoria, ma è consigliata.
2. Agli studenti contestualmente impegnati in attività lavorative, si consiglia inoltre l'utilizzo delle attività di tutorato e di ogni altra iniziativa che la Facoltà e il Consiglio di Corso di laurea riterranno opportuno avviare allo scopo di andare incontro alle loro esigenze.

#### **Art. 8 - Ammissione agli anni successivi**

La regolamentazione degli accessi agli anni successivi degli studenti appartenenti al Corso di Laurea in Governo delle Amministrazioni è attuata con delibera dal CCL, nel rispetto di principi generali deliberati dal Consiglio di Facoltà.

#### **Art. 9 - Passaggio da altri Corsi di Studio**

Gli accessi per trasferimento da altri corsi di studio sono autorizzati con delibera dal CCL, sulla base della regolamentazione generale definita dal Consiglio di Facoltà.

#### **Art. 10 - Piani di Studio**

1. Lo studente che segue l'ordinamento didattico previsto dal presente regolamento non è tenuto a presentare il Piano di Studio. Le scelte relative alle attività formative della tipologia d) di cui al D.M. n. 509 del 03.11.99 sono effettuate autonomamente dallo studente.
2. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso da quello previsto dal presente Regolamento dovrà presentare il Piano di Studio secondo la normativa vigente. Il Piano di Studio deve essere approvato dal CCL, previo esame da parte dell'apposita Commissione.

#### **Art. 11 - Tutorato**

Il CCL organizza l'attività di tutorato in conformità al Regolamento di Ateneo per il Tutorato e alle linee generali indicate dalla Facoltà. Tale attività è coordinata da un responsabile che provvede a indicare i tempi degli incontri, il tipo di attività, i docenti incaricati e a valutare annualmente la validità delle azioni intraprese.

#### **Art. 12 - Valutazione dell'attività didattica.**

La valutazione dell'attività didattica viene effettuata nell'ambito delle procedure ufficiali attivate dal Nucleo di Valutazione di Ateneo.

#### **Art. 13 - Valutazione del carico didattico**

La valutazione del carico didattico viene effettuata dal Consiglio di Facoltà nel rispetto della normativa vigente e degli obiettivi formativi tipici del Corso di Laurea e delle proposte del CCL.

### **Titolo III Norme finali e transitorie**

#### **Art. 14 - Modifiche al Regolamento**

1. Le modifiche al presente Regolamento potranno essere proposte dal Presidente del CCL o da almeno un terzo dei membri del Consiglio; dovranno essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il CCL e dovranno essere ratificate dal CdF.
2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo o al Regolamento di Facoltà o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.